

[intestazione della gestione]

Comunicazione PEC

Luogo e data

Spett.le

[Affidatario-compagnia petrolifera]

e, p.c., Autorità di Regolazione Trasporti

Via Nizza 230

10126 TORINO

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per le autostrade e la

Vigilanza sui contratti di concessione autostradali

Via Nomentana, 2

00161 ROMA

PEC: svca@pec.mit.gov.it

[Concessionaria tratta autostradale]

FAIB Confesercenti

Via Nazionale, 60

00198 ROMA

FEGICA

Via Anzio, 24

00178 ROMA

ANISA Confcommercio

Piazza G. G. Belli, 2

00153 ROMA

Oggetto: Vostra PEC del _____, prot. n. _____. Disdetta al contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione carburanti ed ai contratti ad esso collegati. Contestazione per illegittimità e/o infondatezza. Abuso del diritto. ADS _____.

Con la presente, intendiamo riscontrare la Vostra comunicazione, in oggetto per contestare la disdetta in essa contenuta.

Tale atto si configura come illegittimo e/o infondato: in fatto e in diritto.

Sul punto, senza voler entrare in questa sede nel merito, sarà sufficiente considerare come il richiamato art. ____ del contratto datato _____, deve ritenersi inapplicabile perché in contrasto con successivi provvedimenti legislativi che hanno inteso disciplinare la materia con specifiche previsioni inderogabili.

Intendiamo riferirci, in modo particolare, all'art. 2, comma 2, primo capoverso, del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, attraverso il quale il Legislatore ha chiaramente motivato le ragioni per le quali è stata prorogata di due anni anche la concessione relativa all'affidamento dei servizi presso l'area di servizio de quo. Anche a tutela dei lavoratori direttamente impegnati alle dipendenze della scrivente.

Ragioni che, in modo più che evidente, rendono inscindibile la posizione di codesta azienda, nella qualità di affidatario/subconcessionario dei servizi e della scrivente società, nella qualità di terzo/gestore a cui codesta azienda ha contrattualmente deferito la conduzione operativa dell'area di servizio stessa e l'adempimento di parte essenziale del sistema di oneri ed obbligazioni contenuto nello schema di convenzione -definito a garanzia del "pubblico servizio" oggetto di concessione-sottoscritto con la società concessionaria.

Talché, non v'è alcun dubbio che la proroga della durata della concessione, per volontà del Legislatore, porta automaticamente con sé anche quella del contratto in oggetto e di quelli ad esso collegati, nel rispetto delle motivazioni che presiedono alla previsione normativa richiamata.

A ciò vi è da aggiungere che il predetto atto si qualifica, altresì, come illegittimo, ove pure si volesse affermare, contro l'evidenza, effettuato nel rispetto del contratto, perché operato nella consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all'altro contraente.

Il combinato degli artt. 1175 e 1375 c.c. (dovere di correttezza e buona fede) e dell'art. 2 Cost., obbliga, infatti, codesta azienda ad esercitare il proprio diritto, pur sempre nel rispetto del dovere di solidarietà, ai sensi del quale ogni contraente deve agire in maniera tale da preservare gli interessi dell'altro: risolvere il contratto nel rispetto delle modalità stabilite, ma con la consapevolezza di arrecare un potenziale danno alla controparte, equivale ad un inadempimento (cfr. Sentenza Cass. Civ. N. 227/13).

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Distinti saluti.

[firma]
